Comm. trib. reg. Milano Lombardia sez. IV, 15/07/2020 - n. 1611. Pres. D'Addea. Est. Bonomi

FATTO

E. S.P.A. ha interposto gravame avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale in epigrafe indicata, che ha respinto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento rendita catastale, come sopra meglio specificato.

Lamenta la ricorrente che i giudici di prime cure sarebbero incorsi in violazione e falsa applicazione di legge, omessa ovvero insufficiente motivazione, errata valutazione di fatti e circostanze, e in particolare eccepiva "l'assoluta carenza di motivazione dell'avviso di rettifica e che le attrezzature di cui trattasi sono funzionali allo specifico processo produttivo, quindi escluse da valorizzazione catastale, ed in subordine l'eccessiva onerosità del valore accertato, insistendo per il riesame del merito e l'accoglimento dell'appello.

Concludeva chiedendo:

"che codesta On.le Commissione Tributaria Regionale, in riforma del decisum dei giudici di prime cure, voglia dichiarare illegittimo l'atto impugnato per i motivi gradatamente esposti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche per il presente giudizio"

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Sondrio, controdeducendo e chiedendo:

"- la conferma integrale dell'accertamento dell'Ufficio;

- la conferma della sentenza di primo grado;

- la condanna della parte al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Il ricorso in appello è stato quindi esaminato e deciso nell'odierna udienza.

DIRITTO

A sensi degli artt. 132, comma secondo n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16-bis, comma nono octies, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto14.9.2016 n. 136 del Primo Presidente della Corte di Cassazione.
L'esame delle questioni poste dalle parti seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002).

Ritenuto in fatto

La ricorrente è proprietaria nel comune di Ponte in Valtellina (Sondrio) di una centrale idroelettrica denominata "A." e di tutte le opere idrauliche ad essa afferenti, oltre a tutta una serie di altre opere idrauliche e costruzioni necessarie all'altra centrale idroelettrica sita nel comune di Piateda denominata "V.".
Al fine di aggiornare la posizione catastale la ricorrente presentava nel dicembre 2009, in ottemperanza alla richiesta comunale ex art.

1, comma 336 e seg. L. n. 311 del 2004, dichiarazione DOCFA includendo il valore dei macchinari, delle opere idrauliche e dei manufatti ad essi afferenti.

I valori proposti dalla ricorrente non venivano ritenuti congrui dall'Ufficio, per il che veniva emesso avviso di accertamento catastale impugnato dalla ricorrente, con giudizio ancora in corso.

Nelle more del richiamato giudizio la ricorrente, ex art. 1, comma 22, L. n. 208 del 2015, presentava nuovo DOCFA di riaccatastamento dei cespiti con esclusione della componente impiantistica.

Tale nuova valorizzazione presentata nel DOCFA si fonda su un iter procedimentale diverso rispetto quello usato nel 2009 (valori della perizia Guido del 1984 redatta per incarico del Presidente del Tribunale di Milano nell'ambito del conferimento dei tre impianti idroelettrici V. - A. e Z. dalla società N. S. a E.), valutazione questa non accettata dall'Ufficio e oggetto di contenzioso ancora in atto, ma quest'ultimo valore proposto è stato determinato dalla ricorrente riferendosi ai valori di costruzione a nuovo ex art. 28, D.P.R. n. 1142 del 1949.

Inoltre lo scorporo impiantistico richiesto dalla ricorrente riguarda un lungo piano inclinato in calcestruzzo, posto a fianco di una condotta forzata, sul quale è posta una teleferica a rotaia per il trasporto di materiali (decauville).

L'Ufficio con avviso di accertamento (omissis…) rettificava il valore proposto dalla contribuente, la quale impugnava l'avviso di accertamento lamentando difetto di motivazione, mancata esclusione dal valore catastale dei macchinari, congegni e attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo

produttivo e in particolare la Decouville e il piano inclinato su cui poggia, e da ultimo l'eccessività di valutazione del cespite.
I giudici di primo grado hanno respinto il ricorso ritenendo fondate le argomentazioni proposte dall'Ufficio.
Appella la contribuente chiedendo la riforma dell'impugnata decisione e riproponendo nel merito le argomentazioni svolte in primo grado.

Considerato in diritto

L'appello è fondato, quindi andrà accolto.
In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del D.L. n. 16 del 1993, convertito in L. n. 75 del 1993 e dal D.M. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso.
Nella fattispecie in esame l'avviso di accertamento è così motivato:
"valutazione valore complessivo effettuato sulla base valori riportati nell'accertamento (omissis…), dedotti i valori delle componenti impiantistiche ai sensi della L. n. 208 del 2015 "
Ma tale motivazione non consente e non è dato intendere in alcun modo sia il motivo per cui è stata disattesa la nuova rendita proposta

sui valori di costruzione a nuovo, sia quali impianti e macchinari sono stati esclusi e quale valore è stato loro attributo.

Una tale valutazione deriva, evidentemente, da una diversa valutazione degli elementi di fatto, quindi la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. 12497/17; Cass. 12777/18; Cass. 31809/18).

Le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo, i motivi di doglianza non espressamente esaminati ritenuti assorbiti ai fini della decisione.

Sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione del complessivo svolgimento del processo e delle questioni trattate.

P.Q.M

La Commissione, in riforma della sentenza,

- accoglie l'appello.
- Spese compensate.

Così deciso in Milano il giorno 27 gennaio 2020.